

Comune di Selegas

Provincia del Sud Sardegna

Area Servizi Sociali

<p>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 – LEGGE 431/1998, ART. 11.</p>
--

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 09/12/1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, integrato dall'art. 1 del D.L. 25/02/2000 n. 32, ed in riferimento alla Deliberazione G.R. n. 22/62 del 20.06.2019, per il contributo al pagamento del canone di locazione anno 2019 e risultante da contratti di affitto regolarmente registrati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **23.08.2019** sono aperti, **per l'anno 2019**, i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/1998.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono presentare domanda i titolari di contratto di locazione ad uso residenziale in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Avere la residenza anagrafica** nel Comune di Selegas;
- 2. Essere residenti nell'alloggio** per il quale si chiede il contributo, alla data della pubblicazione del bando;
- 3. Per gli immigrati** extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133) oltretutto il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- 4. Essere titolari** di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Selegas ed occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro o assoggettato al regime di canoni di edilizia agevolata. Inoltre, anche per l'anno in corso sono considerati destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

5. **Non essere titolare**, né il richiedente né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
6. **Non avere** un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

La locazione deve:

- ◆ **sussistere al momento della presentazione della domanda;**
- ◆ **risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;**
- ◆ **permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.**

Sono **esclusi** dalle agevolazioni:

- 1) i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 2) i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- 3) i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti a carico IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3 LIMITE DI REDDITO PER L'ACCESSO AI BENEFICI E CONTRIBUTI CONCEDIBILI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- **Fascia A** – ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime Inps (€ **13.338,26**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di ciascun contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14 % l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € **3.098,74**;
- **Fascia B** - ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € **14.162,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**.

L'ISEE di riferimento è quello calcolato nel 2019 in base alla norma vigente.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica i criteri individuati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 22/62 del 20.06.2019, secondo i criteri di gradualità stabiliti dall'art. 2, comma 3, del D.M. LL.PP. del 07.06.1999, e dalla Determinazione R.A.S. – Assessorato dei Lavori Pubblici , n. 20336/1143 del 24.06.2019, nel rispetto dei limiti massimi di reddito indicati nel precedente art. 3 del bando.

In ogni caso, l'ammontare del contributo da concedere **non può eccedere** la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, ed il canone considerato sopportabile in relazione al reddito ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

canone annuo effettivo = € 3.600,00

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al precedente art. 3 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 5, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

ART. 5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

In ogni caso, per i soggetti che dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone di locazione annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Si provvederà alla predisposizione di due elenchi di beneficiari, uno per coloro che rientrano nella fascia A e uno per coloro che rientrano nella fascia B.

L'elenco provvisorio degli ammessi e non ammessi al contributo verrà approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per **15 giorni** consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi, debitamente motivati. Il Comune provvede poi alla formazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Gli elenchi definitivi sono approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

Nel caso in cui la Regione assegni un fondo inferiore al fabbisogno rilevato, il Comune si riserva di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

L'importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi di validità del contratto di locazione e decorrerà dal **01.01.2019** o dal mese di decorrenza del contratto d'affitto stipulato successivamente a tale data. Per il calcolo dei mesi si terrà conto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione.

ART. 7 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Al fine di poter partecipare al presente bando, i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione esclusivamente sul modulo di domanda predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali e debitamente compilata in ogni sua parte.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) copia fotostatica del contratto di locazione dell'immobile, regolarmente registrato
- 2) copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D.Lgs. 23/2011, art. 3 "Cedolare secca"
- 3) ISEE 2019 o numero Protocollo e data rilascio;
- 4) per gli immigrati autocertificazione che attesti la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero 5 anni nella medesima regione nonché copia del permesso di soggiorno.

ART. 8 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12:00 del 23 Agosto 2019**. Per le domande spedite tramite servizio postale farà fede il timbro dell'Ufficio postale.

ART. 9 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà pertanto escluso dalla graduatoria.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

ART. 10 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 art. 11, Decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, e alle direttive Regionali.

La Responsabile del Servizio
Giuliana Casu